



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

protezione

Pronto Protezione Casa

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE
DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY



Contratto di assicurazione
per il caso di incendio,
furto, responsabilità civile
e assistenza

Modello AMAD00128
edizione ottobre 2019

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia

AREA CLIENTI

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrazione rapida in soli 3 passaggi tenendo a portata di mano i tuoi dati: Codice fiscale e numero di polizza



Le tue **coperture assicurative**.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.




... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente:

- Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contattaci**
-  Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)



**My AXA è l'App dedicata
a tutti i nostri clienti.**

**Inquadra il QR Code e scarica
l'App da Play Store e App Store!**



GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Abitazione - I locali destinati a civile abitazione ed a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che possono formare:

- a) appartamento, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un condominio o di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
- b) villa a schiera o casa unifamiliare, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con propri accessi indipendenti dall'esterno;
- c) villa, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altri fabbricati.

Abitazione abituale - L'abitazione ove l'Assicurato abbia residenza anagrafica, ovvero dimori abitualmente per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.

Abitazioni saltuarie - Le abitazioni ove l'Assicurato non dimori abitualmente, purché poste in territorio italiano.

Anno assicurativo - Periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto.

Animali domestici - Cani, gatti, uccelli, pesci, criceti, conigli, tartarughe.

Arbitrato - Le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza - La garanzia assicurativa con la quale AXA MPS Danni si impegna a mettere a immediata disposizione dell'assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro, ove la prestazione diretta del servizio non fosse possibile.

AXA Assistance - Inter Partner Assistance S.A. - Rappr. Gen. per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma per la garanzia di Assistenza, Inter Partner Assistance S.A. per la garanzia di Tutela legale.

AXA MPS Danni - AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

Capitale Assicurato - L'importo massimo che AXA MPS Danni indennizza in caso di sinistro ed è riportato in Polizza.

Cassaforte - Mobile aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm. fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate;
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione;
- serrature di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo 100 Kg, fatta eccezione per le casseforti murate e/o ancorate.

Collaboratori - Prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici compresi badanti e baby sitter.

Contenuto - Il contenuto dell'abitazione assicurata e dell'eventuale studio privato coesistente ovvero l'insieme dei seguenti beni:

- a) arredamento, mobilio in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quadri e tappeti, abbigliamento personale e quanto serve per uso di casa e personale, e le opere di miglioriora ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario;
- b) oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, autoradio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco ed orologi in metallo non prezioso;
- c) oggetti pregiati, quadri e tappeti, arazzi, sculture, collezioni in genere, oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi gioielli), pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
- d) gioielli e valori;
- e) arredamento nelle dipendenze e nel box pertinenziale, provviste di famiglia e quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato, comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori ed esclusi oggetti particolari e pregiati, gioielli e valori.

Contraente - Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione a favore degli assicurati.

Cose - Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Danni - I danni risarcibili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Disabitazione - Assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

Documenti identificativi personali - Carta d'identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l'identità dell'intestatario e riconosciuto dalle Autorità Giudiziarie.

Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato - L'intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazioni interrato, nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzati nel fabbricato stesso, o negli spazi ad essa adiacenti ed in particolare gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazioni (ad esempio: impianti di riscaldamento, condizionamento, pannelli solari) tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e sculture, esclusi quelli aventi valore artistico. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, nonché quanto indicato nella voce "Contenuto".

Fissi ed infissi - Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia - Il numero di giorni o l'importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/massimale assicurato) dedotti dall'indennizzo, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Garanzia - La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, AXA MPS Danni procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio, salvo quanto previsto alla voce "Assistenza".

Gioielli e preziosi - Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc, nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.

Implosione - Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio - Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili - Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).

Indennizzo - La somma dovuta da AXA MPS Danni in caso di sinistro.

Lastre - Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della abitazione, esclusi i lucernari.

Locali di villeggiatura - Dimora stagionale presso la quale l'Assicurato alloggia saltuariamente nel corso dell'anno.

Manutenzione ordinaria - Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria - Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Massimale - La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun sinistro e anno assicurativo, AXA MPS Danni presta la garanzia.

Metallo prezioso - Oro e platino.

Nucleo Familiare - L'insieme delle persone risultanti dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato.

Pannelli solari - Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato, integrati o parzialmente integrati.

Paese di Origine - Ai termini della presente Polizza si intende l'Italia.

Pertinenze - Cantine, soffitte, box, compresi recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato.

Polizza - Il documento che prova l'assicurazione (Mod. AMAD00128/04).

Premio - La somma dovuta dal Contraente ad AXA MPS Danni.

Prestazione di assistenza - Il servizio in natura erogato all'Assicurato nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa e finalizzato alla gestione dell'urgenza.

Primo rischio assoluto - Forma di assicurazione per la quale AXA MPS Danni risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Rottura di impianto - Danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

Scasso - Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo - Il furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Scoperto - La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Serramento - Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione della casa.

Sinistro - Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Solaio - Complesso di elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Struttura Organizzativa - L'organizzazione di Inter Partner Assistance - Rappr. Gen. per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA MPS Danni provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di AXA MPS Danni, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Tetto - Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Transazione - Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tubo interrato - La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Valore a nuovo - Si intende per:

- a) il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore del terreno;
- b) l'arredamento, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valori - Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).

Data ultimo aggiornamento del presente documento ottobre 2019

Pronto Protezione Casa

Condizioni di Assicurazione

Modello AMAD00128 Ed. 10/2019

Condizioni di Assicurazione

SEZIONE I - INCENDIO

Art. 1. - Oggetto dell'assicurazione

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali subiti direttamente dai beni assicurati, indicati in Polizza, anche di proprietà altrui ed anche se causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, a seguito degli eventi sotto riportati.

Le seguenti garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo capitale assicurato, se è stato pagato il relativo premio, relativamente a:

A. Fabbricato

B. Contenuto

Eventi garantiti:

- 1. incendio, fulmine, implosione e scoppio**, compresi quelli verificatisi all'esterno dell'abitazione;
- 2. fenomeno elettrico**, correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, etc.) subiti da macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, al servizio dell'abitazione, compreso il relativo contenuto;
per il fenomeno elettrico è previsto un limite di indennizzo per anno assicurativo di € 3.000,00; l'Assicurato, inoltre, per ogni sinistro terrà a suo carico una franchigia di € 300,00 per il Fabbricato e di € 350,00 per il Contenuto.

Sono esclusi i danni:

- a. alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;**
 - b. causati da usura, manomissione, difetti di materiali, mancata manutenzione;**
 - c. derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;**
 - d. dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza;**
 - e. ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno dell'abitazione;**
- 3. eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria, **a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona, assicurati e non.** Se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni alla copertura, alle pareti esterne o ai serramenti, sono compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno dell'abitazione ed al contenuto della stessa.
Per i danni derivanti da eventi atmosferici è previsto un limite di indennizzo pari all'80% del capitale assicurato risultante nella Polizza per ogni bene assicurato (fabbricato e/o contenuto). L'Assicurato inoltre per ogni sinistro terrà a suo carico una franchigia di € 300,00 per il Fabbricato e di € 350,00 per il Contenuto.
Per i danni provocati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica è previsto un limite di indennizzo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. L'Assicurato inoltre per ogni sinistro terrà a

suo carico una franchigia di € 300,00 per il Fabbricato e di € 350,00 per il Contenuto.

Sono esclusi i danni causati da:

- a. straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- b. mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici sopra descritti;
- c. formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- d. sovraccarico neve tranne quanto disciplinato al punto 4 del presente articolo;
- e. gelo, valanghe o slavine, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- f. umidità stillicidio trasudamento e infiltrazione;

ed anche i danni subiti da:

- g. fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti e relativo contenuto;
 - h. insegne, antenne, cavi aerei, e simili installazioni esterne;
 - i. tettoie e tende esterne;
 - j. cose all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - k. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
4. **sovraccarico neve**, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno dell'abitazione ed al contenuto della stessa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

In nessun caso AXA MPS Danni indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, una somma superiore al 50% del capitale assicurato ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per il Fabbricato e di € 500,00 per il Contenuto.

Sono esclusi i danni:

- a. causati da valanghe e slavine;
 - b. causati da gelo, anche se conseguente all'evento coperto dalla presente Polizza;
 - c. alle abitazioni non conformi alle leggi ed ad eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione o per mancata ristrutturazione obbligatoria del tetto;
 - d. all'abitazione in costruzione o in ristrutturazione, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini di questa garanzia, ed al suo contenuto;
 - e. a tegole, camini, antenne, tende esterne, lucernari, vetrate e serramenti e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
5. **atti vandalici dolosi e sabotaggio** anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.

Per i danni derivanti da atti vandalici è previsto un limite di indennizzo pari all'80% del capitale assicurato risultante nella Polizza per ogni bene assicurato (fabbricato e/o contenuto). L'Assicurato inoltre per ogni sinistro terrà a suo carico una franchigia di € 300,00 per il Fabbricato e di € 350,00 per il Contenuto.

Sono esclusi i danni:

- a. da furto, rapina, consumati o tentati, smarrimento, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - b. da imbrattamento dei muri esterni dell'abitazione e delle sue dipendenze;
 - c. avvenuti durante occupazione non militare che duri più di 5 giorni consecutivi, diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
 - d. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
 - e. da terrorismo;
6. **esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi;**

- 7. urto di veicoli** stradali o di natanti non appartenenti all'Assicurato o Contraente, né al suo servizio in transito sulle aree che non siano di loro esclusiva pertinenza, anche quando non vi sia sviluppo di incendio;
- 8. fumo, gas e vapori fuoriusciti dagli impianti dell'abitazione**, per la produzione di calore, a seguito di guasto; gli impianti devono essere collegati con adeguate condutture ad appositi camini.
Sono esclusi i danni determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione;
- 9. caduta di aeromobili**, loro parti o cose da questi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
- 10. onda di pressione, urto o bang sonico**, provocati dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- 11. fuoriuscita di acqua condotta**, a seguito di rottura accidentale di:
- pluviali e grondaie;
 - impianti idrici ed igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento installati nell'abitazione;
 - elettrodomestici e relativi raccordi metallici e in PVC, **con esclusione di quelli realizzati, in tutto o in parte, in gomma.**

Sono esclusi i danni:

- a. da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;**
- b. derivanti da occlusione di fognature o rigurgito delle stesse;**
- c. conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture, interrato o installate all'esterno del fabbricato;**
- d. da usura, corrosione o difetti di materiali;**
- e. provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;**
- f. causati da rottura di tubi di gomma e di tubi interrati.**

Per i danni derivanti da fuoriuscita di acqua condotta AXA MPS Danni non pagherà, per anno assicurativo e per uno o più sinistri, una somma superiore a € 3.000,00. L'Assicurato inoltre per ogni sinistro terrà a suo carico una franchigia di € 300,00 per il Fabbricato e di € 350,00 per il Contenuto;

- 12. fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento** degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, il tutto se al servizio del fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.

Sono esclusi:

- a. i danni derivanti da rigurgito delle fognature;**
- b. le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua.**

Per i danni derivanti da fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento, AXA MPS Danni non pagherà, per anno assicurativo e per uno o più sinistri, una somma superiore a € 5.000,00. L'Assicurato inoltre per ogni sinistro terrà a suo carico una franchigia di € 300,00 per il Fabbricato e di € 350,00 per il Contenuto;

- 13. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi. Per i danni derivanti da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, AXA MPS Danni non pagherà, per anno assicurativo, per uno o più sinistri, una somma superiore a € 3.000,00. L'Assicurato inoltre per ogni sinistro terrà a suo carico una franchigia di € 300,00 per il Fabbricato e di € 350,00 per il Contenuto.**

AXA MPS Danni indennizza, nel rispetto dei capitali assicurati, quando conseguenti agli eventi previsti in Polizza.

- 14. i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio** e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 c.c.;
- 15. le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile, **esclusi materiali tossici e nocivi; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di Polizza per i danni all'abitazione e al suo contenuto;**

16. le spese di ospitalità alberghiera per il tempo necessario alla riparazione dei danni o i danni che derivino dal mancato godimento dell'abitazione qualora, a seguito del sinistro indennizzabile, l'abitazione assicurata non sia agibile.

Il limite d'indennizzo per questa garanzia è di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;

17. le spese straordinarie, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza che determini l'inagibilità totale dell'abitazione assicurata. **Saranno rimborsate fino alla concorrenza di € 5.000,00** le seguenti voci di spesa:

- a. le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per onorari di progettisti, consulenti e periti resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;
- b. le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per rimuovere, trasportare e ricollocare (comprese quelle di montaggio e smontaggio) le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, **esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato;**
- c. le spese documentate e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per l'affitto di un locale destinato a deposito delle cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, **esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato;**
- d. i costi e oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.

Relativamente alle spese di cui ai punti a, b e c, è condizione essenziale che tali spese vengano effettuate nei 60 giorni successivi all'autorizzazione di AXA MPS Danni e dell'Autorità Giudiziaria alla rimozione dei residui del sinistro;

18. le spese peritali, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza; verranno rimborsate le spese ed onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto stabilito dall'**Art. 6 - "Perizia contrattuale"**, **fino alla concorrenza dell'importo di € 5.000,00;**

19. le spese per la ricerca e la riparazione dei guasti che hanno causato la rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici ed igienici, con conseguente fuoriuscita di acqua condotta, purché il danno da acqua sia indennizzabile in base al punto 11 e purché sia stata acquistata la garanzia Incendio del Fabbricato.

Si rimborsano le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, comprese le spese per demolire o ripristinare il muro o i pavimenti.

Per tale garanzia AXA MPS Danni non pagherà, per anno assicurativo e per uno o più sinistri, una somma superiore a € 3.000,00. L'Assicurato inoltre per ogni sinistro terrà a suo carico una franchigia di € 300,00 per il Fabbricato e di € 350,00 per il Contenuto;

20. le spese sostenute per la sostituzione di lastre, con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche - compresi i costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto - la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali non altrimenti previsti in altra garanzia del presente articolo.

Sono esclusi i danni:

- a. alle lastre che costituiscono parte integrante di apparecchiature elettrodomestiche od elettroniche;
- b. derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle lastre o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate;

non costituiscono rotture indennizzabili a termine della presente garanzia le scheggiature e le rigature.

Per i danni derivanti da rottura di lastre, AXA MPS Danni non pagherà, per anno assicurativo, per uno o più sinistri, una somma superiore a € 3.000,00. L'Assicurato inoltre per ogni sinistro terrà a suo carico una franchigia di € 300,00 per il Fabbricato e di € 350,00 per il Contenuto; senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Le franchigie per la garanzia Incendio Contenuto si riducono ad 300,00 in caso di prosecuzione del contratto oltre il 12° mese dal suo perfezionamento a partire dal primo pagamento del premio successivo a detta scadenza.

Estensioni di garanzia:

Ricorso terzi. AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del 25% del capitale assicurato per il bene fabbricato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese** - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Incendio, Esplosione, Scoppio non causato da ordigni esplosivi e indennizzabile a termini del presente contratto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

L'Assicurato deve immediatamente informare AXA MPS Danni delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e AXA MPS Danni avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA MPS Danni.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altra persona stabilmente convivente con l'Assicurato;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., nonché gli amministratori delle medesime.

Anticipo indennizzi. L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 30.000,00.

L'obbligazione di AXA MPS Danni sarà in essere trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo ed è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti in caso di sinistro (Art. 4 - "**Obblighi in caso di sinistro**").

Nel caso il danno interessi il "Fabbricato", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata senza tenere conto del "valore a nuovo".

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettante in base al "valore a nuovo", che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Contenuto - Estensioni. Se è stato assicurato il "Contenuto" dell'abitazione, l'assicurazione è estesa:

- **agli oggetti portati temporaneamente fuori dall'abitazione**, nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari durante il periodo di villeggiatura, è previsto un **limite d'indennizzo di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;**
- **al Contenuto delle dipendenze** il limite previsto è pari al **10% del capitale assicurato** per il "Contenuto".

Le franchigie per la garanzia Incendio Contenuto si riducono ad € 300,00 in caso di prosecuzione del contratto oltre il 12° mese dal suo effetto a partire dal primo pagamento del premio successivo a detta scadenza,

C. Rischio locativo

AXA MPS Danni, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione e scoppio e dagli altri eventi indicati nell'Art. 1 - **"Oggetto dell'assicurazione"** anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato e siti nell'ubicazione indicata in Polizza.

L'indennizzo verrà corrisposto tenendo conto dello stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

Il capitale assicurato comprende anche le migliorie, addizioni e trasformazioni apportate dall'Assicurato le cui spese di ricostruzione o ripristino debbano essere dallo stesso sostenute.

In questo caso se il danno risulterà superiore al 30% del valore a nuovo del fabbricato AXA MPS Danni pagherà il solo valore del materiale danneggiato o distrutto; la restante parte sarà corrisposta previo benessere del proprietario ed a riparazione o ricostruzione avvenuta.

Nei termini sopra indicati, oltre al Contraente, sono assicurati i componenti della propria famiglia anagrafica risultanti dal certificato di stato di famiglia.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione I - Incendio.

Art. 2. - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, sono esclusi i danni:

- a. causati da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione (salvo quanto previsto all'Art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione" al numero 5 - atti vandalici);
- b. commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- c. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- d. di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione;
- e. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- f. da gelo e acqua condotta (salvo quanto previsto all'Art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione" numero 11 - Fuoriuscita di acqua condotta);
- g. subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h. conseguenti ad esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato;
- i. indiretti, tranne quelli indicati all'Art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione";
- j. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k. da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- l. da cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Art. 3. - Operatività della garanzia

L'assicurazione è operante a condizione che l'Abitazione e il Contenuto siano ubicati in fabbricati costruiti per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti; l'abitazione deve, inoltre, trovarsi in un edificio destinato per almeno i $\frac{3}{4}$ della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, alberghi, scuole o luoghi di culto. Nella restante parte, non devono essere presenti edifici destinati a cinema, teatri, sale da gioco, sale da ballo e night club.

Vengono tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili e quelli rivestiti, per ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili.

Art. 4. - Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve, in caso di sinistro:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b. avvisare AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dall'art. 1913 c.c.
- c. presentare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i fatti di rilevanza penale; nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando AXA MPS Danni come assicuratore dei beni danneggiati, distrutti o sottratti. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa ad AXA MPS Danni;
- d. fornire ad AXA MPS Danni una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite nell'avviso di sinistro.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a. e/o b., può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera a. sono a carico di AXA MPS Danni come indicato all'art. 1914 c.c.

L'Assicurato deve altresì:

- e. inviare la denuncia ad AXA MPS Danni alla Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593-Filiale Roma Sud oppure al Fax: +93 02 91971321
- f. conservare le tracce e i residui del sinistro, fino a quando il perito incaricato da AXA MPS Danni abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce ed i residui del sinistro devono essere conservati fino a quando AXA MPS Danni liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
- g. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, etc.) che possa essere richiesto da AXA MPS Danni o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Art. 5. - Determinazione dell'ammontare del danno

È indennizzato:

A. il fabbricato (parte muraria)

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto", cioè **sino alla concorrenza del capitale assicurato, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.**

AXA MPS Danni rimborsa, **entro i limiti dei capitali assicurati e con il massimo del doppio del valore commerciale delle stesse al momento del sinistro**, le spese di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o danneggiate, dedotto il valore dei residui, senza tener conto del grado di vetustà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione.

Le spese di ricostruzione devono essere riferite al preesistente tipo e genere dell'abitazione, pertanto le eventuali migliorie sono a carico del Contraente;

B. il contenuto (abitazione e dipendenze)

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto", cioè **sino alla concorrenza del capitale assicurato, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.**

La liquidazione viene effettuata, entro i limiti del capitale assicurato, in base al valore commerciale che avevano le cose danneggiate o distrutte al momento del sinistro.

Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.

Art. 6. - Perizia contrattuale

L'ammontare del danno è concordato da AXA MPS Danni, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare 2 periti, uno per parte, con apposito atto unico. I 2 periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 7. - Mandato ai periti

I periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'Art. 4 - **“Obblighi in caso di sinistro”**;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, e le caratteristiche dell'abitazione assicurata, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri indicati all'Art. 5 - **“Determinazione dell'ammontare del danno”**;
- d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 6 - **“Perizia contrattuale”**, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 8. - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo AXA MPS Danni potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per sinistro e per anno assicurativo.

SEZIONE II - FURTO E RAPINA

Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione

Nell'ambito del capitale indicato in Polizza, AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti provocati dagli eventi sotto riportati.

La seguente garanzia è valida se è richiamato in Polizza il relativo capitale assicurato e se è stato pagato il relativo premio:

Contenuto dell'abitazione

Eventi garantiti:

- 1) **Furto** avvenuto nell'abitazione indicata in Polizza, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
 - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) con presenza di persone all'interno dei locali stessi e non siano stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte-finestre;
 - d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- 2) **Rapina od estorsione** avvenute nell'abitazione indicata in Polizza, anche quando le persone sulle quali viene usata violenza o minaccia, siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nell'abitazione stessa.

Estensioni di garanzia:

Guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, **fino alla concorrenza dell'importo di € 1.500,00 in aggiunta al capitale assicurato per il Contenuto.**

Art. 10. - Limiti di Indennizzo

La garanzia assicurativa, nell'ambito del capitale assicurato, è prestata per l'abitazione abituale con i seguenti limiti di indennizzo:

- gioielli e valori ovunque riposti: 20% del capitale assicurato;
- gioielli e valori in cassaforte: 50% del capitale assicurato;
- denaro: € 500,00;
- contenuto delle dipendenze: 20% del capitale assicurato.

Art. 11. - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato oppure:
 - da persone che abitano con loro od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - da collaboratori addetti ai servizi domestici;
 - da persone del fatto delle quali devono rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
 - avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Limitatamente ai gioielli e valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 8° giorno per gioielli fuori cassaforte e del 15° giorno per gioielli e valori in cassaforte;

- d. indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;
- e. causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- f. a gioielli e valori inerenti le attività professionali;
- g. alle cose riposte all'aperto, su balconi o terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad uso comune;
- h. resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura;
- i. quando l'abitazione viene lasciata incustodita e non vengono resi operanti i mezzi di protezione e chiusura;
- j. avvenuti attraverso le aperture di serramenti od inferriate senza manomissione od effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
- k. verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.

Art. 12. - Operatività della garanzia - Mezzi di chiusura

La garanzia è operante a condizione che le pareti confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune siano costruite in muratura e che ogni apertura verso l'esterno, sia difesa da serramenti (porte, tapparelle, etc) di norma utilizzati nelle abitazioni private. Qualora le aperture dell'abitazione siano poste a meno di 4 m di altezza dal suolo o da superfici praticabili e nell'abitazione medesima non sia presente l'Assicurato o i suoi familiari, i mezzi posti a protezione e chiusura devono essere attivati con idonei congegni apribili solo dall'interno, oppure attivati con serrature o lucchetti.

Art. 13. - Scoperti

La garanzia assicurativa è prestata con l'applicazione dei seguenti scoperti:

1. relativamente ad abitazioni site in ville, villette a schiera, appartamenti al piano terra, attici e abitazioni poste a meno di 4 m di altezza da superfici praticabili, l'assicurazione è prestata con lo scoperto del 20%. Qualora le aperture verso l'esterno siano protette con inferriate fisse nel muro e/o cancelletti in ferro e/o sistemi di allarme, lo scoperto verrà ridotto al 10%;
2. qualora, in caso di sinistro, venga accertato che i ladri si siano introdotti nei locali assicurati:
 - a. attraverso aperture protette con mezzi non conformi a quanto indicato all'Art. 12 - "Operatività della garanzia - Mezzi di chiusura";
 - b. quando non erano operanti i mezzi di chiusura e/o protezione esistenti, sempre che al momento del sinistro risulti che nei locali vi era presente l'Assicurato o i suoi familiari;
 - c. attraverso impalcature poste all'esterno del fabbricato;

l'indennizzo verrà liquidato con applicazione di uno scoperto del 20%.

In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato lo scoperto massimo del 30%.

Art. 14. - Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve, in caso di sinistro:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- b. avvisare AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dall'art. 1913 c.c.
- c. fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando AXA MPS Danni come assicuratore dei beni danneggiati, distrutti o sottratti. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa AXA MPS Danni;

- d. fornire ad AXA MPS Danni una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite nell'avviso di sinistro;
- e. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche del debitore, nonché esperire - se la Legge lo consente- la procedura di ammortamento.
- Se l'Assicurato non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a. e/o b., può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.
- Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettera a. ed e. sono a carico di AXA MPS Danni come indicato all'art.1914 c.c.

L'Assicurato deve altresì:

- f. inviare la denuncia ad AXA MPS Danni alla Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593-Filiale Roma Sud oppure al Fax: +93 02 91971321
- g. conservare i beni non rubati o rimasti illesi, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro, fino a quando il perito incaricato da AXA MPS Danni abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro devono essere conservati fino a quando AXA MPS Danni liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
- h. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, etc.) che possa essere richiesto da AXA MPS Danni o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Art. 15. - Perizia contrattuale

L'ammontare del danno è concordato da AXA MPS Danni, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare 2 periti, uno per parte, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 16. - Mandato ai periti

I periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'Art. 14 - **"Obblighi in caso di sinistro"**;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, e le caratteristiche dell'abitazione assicurata, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri indicati all'Art. 17 - **"Determinazione dell'ammontare del danno"**;
- d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 15 - **“Perizia contrattuale”**, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 17. - Determinazione dell'ammontare del danno

L'assicurazione è prestata nella forma del “Primo Rischio Assoluto”. L'ammontare del danno è dato, per le cose sottratte, distrutte, dal valore commerciale che avevano al momento del sinistro e, per le cose danneggiate, dal costo di riparazione, **col limite del valore commerciale al momento del sinistro**. Qualora al momento del sinistro il capitale assicurato risulti inferiore al valore commerciale, AXA MPS Danni rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del c.c.

Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore indennizzabile dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.

Nel caso di “documenti identificativi personali” è riconosciuto il rimborso delle spese amministrative per il loro rifacimento.

Nel caso di titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'assicurazione è prestata solamente per le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla Legge per l'ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 18. - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad AXA MPS Danni appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della AXA MPS Danni, se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece AXA MPS Danni ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta dall'assicurazione; il resto spetta ad AXA MPS Danni. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione ad AXA MPS Danni dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del risarcimento del danno, AXA MPS Danni risponde soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose.

SEZIONE III – RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 19. - Oggetto dell'assicurazione

AXA MPS Danni è tenuta a pagare nel corso dell'Anno assicurativo, per ogni Sinistro in Garanzia, un importo massimo rappresentato dal Massimale indicato in Polizza. **La copertura per i fatti della vita privata opera nel mondo intero.**

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale e se è stato pagato il relativo Premio:

Responsabilità Civile della vita privata

AXA MPS Danni tiene indenne l'Assicurato e il suo Nucleo Familiare, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di Danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;
- Danni ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà dell'Abitazione abituale, situata nel territorio della Repubblica Italiana, non escluso da quanto previsto dall'Art. 20 - **"Esclusioni"**, e fermo quanto riportato nell'Art. 22 - **"Persone non considerate terzi"**.

A titolo esplicativo e non esaustivo sono garantiti i fatti di seguito elencati:

proprietà e conduzione dell'Abitazione

- a) **la conduzione dell'Abitazione abituale e dell'Abitazione saltuaria nonché delle relative Pertinenze;**
b) **la proprietà dell'Abitazione abituale e relative Pertinenze, situata nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di Abitazioni in Fabbricati plurifamiliari;**

sono compresi i Danni derivanti:

- dallo spargimento d'acqua, conseguente a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o al servizio di elettrodomestici;
- dalla caduta di antenne radio-televisive;
- dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi ed attrezzature sportive, di pertinenza dell'Abitazione;
- da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai Tetti e dalle coperture del Fabbricato;
- dalla conduzione di parchi alberati e giardini, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del Fabbricato, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e piscine;

nella vita quotidiana

- c) l'uso di apparecchi domestici in genere;
d) l'attività dei Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti), per fatti inerenti alle loro mansioni;
e) la somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
f) l'organizzazione di feste familiari o tra amici;
g) la proprietà o l'uso di biciclette, Biciclette elettriche, o velocipedi in genere;

nel tempo libero

- h) la conduzione di camere d'albergo, di Locali di villeggiatura;
i) la pratica di campeggio;
j) la detenzione o l'uso autorizzato di armi e relative munizioni nel rispetto delle norme vigenti, **escluso l'impiego per la caccia e la pesca subacquea come indicato all'Art. 20 - "Esclusioni"**;
k) la pratica di sport, l'attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
l) la proprietà e l'uso di imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt. (per esempio barche a remi);
m) l'attività di volontariato, **escluse quelle di natura medico-infermieristica come indicato all'Art. 20 - "Esclusioni"**;

nella famiglia con figli

- n) il fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando sono all'estero per studio; qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la Garanzia è comunque operante per il fatto dei

- figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio i figli affidati all'altro genitore o in affidamento congiunto, anche nel caso in cui vivano prevalentemente presso l'altro genitore);
- o) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
 - p) l'utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti universitari iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato, al momento del Sinistro;
 - q) l'attività di baby sitter, per fatti che riguardano le loro mansioni;
 - r) l'uso di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, natanti, sia di proprietà sia di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di Legge per la loro guida, all'insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli (o natanti) siano assicurati con una specifica Polizza di responsabilità civile per la circolazione;
 - s) qualora l'Assicurato si occupi temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato stesso, l'assicurazione è estesa anche alla **Responsabilità Civile** dei genitori del minore. L'assicurazione è valida esclusivamente per la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato o ai genitori del minore, ai sensi di Legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore. **L'assicurazione è limitata al periodo di vigilanza da parte dell'Assicurato - sono in ogni caso esclusi - i Danni provocati dal minore all'Assicurato. Si applicano a tali persone le norme di cui all'Art. 20 - "Esclusioni" e 22 - "Persone non considerate terzi"**;

responsabilità per proprietà o uso di Animali domestici

- t) la copertura opera per i rischi derivanti da proprietà o uso di Animali domestici salvo quanto previsto dall'Art. 20 - "**Esclusioni**".

Franchigia

La Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ogni Sinistro a Cose.

Resta inteso che, per i casi specifici indicati nell'Art. 21- "Condizioni particolari", verrà applicata la Franchigia prevista.

Art. 20. - Esclusioni

Sono esclusi i Danni:

- 1. cagionati dolosamente;**
- 2. alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose altrui che derivino da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio, diversi da quelli previsti nell'Art. 21 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti" alla lettera d). Sono in ogni caso esclusi i Danni ai locali ed al Contenuto dell'Abitazione abituale in affitto;**
- 3. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, tranne quanto previsto nell'Art. 19 - "Oggetto dell'assicurazione" alle lettere g) e r);**
- 4. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti all'Art. 19 - "Oggetto dell'assicurazione" alla lettera l);**
- 5. da furto;**
- 6. derivanti dalla proprietà di Abitazioni e di altri immobili diversi da quelli assicurati;**
- 7. derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici, salvo quanto previsto nell'Art. 19 - "Oggetto dell'assicurazione" alla lettera t);**
- 8. derivanti da proprietà e uso dei seguenti cani di razza e incroci di razze: Perro da Canapo Majorero, Perro da presa Canario, Perro da presa Mallorquin, Dogo Argentino, Pitbull, Pitbull Mastiff, Pitbull Terrier, Rottweiler, Dobermann, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrella,**

- Fila Brasileiro, Rafeiro do Alentejo, Tosa inu, Cane Corso, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Dogue de Bordeaux, Cane da Montagna dei Pirenei, Tibetan Mastiff Briard; nonché i cani per i quali l'ente locale, a seguito di segnalazione del "servizio veterinario", ha predisposto misure di prevenzione in seguito ad episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio;
9. derivanti dalla proprietà di animali da sella;
 10. derivanti dall'esercizio della caccia e della pesca subacquea;
 11. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
 12. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
 13. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio Nucleo Familiare;
 14. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
 15. derivanti da impiego di aeromobili;
 16. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 17. verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale;
 18. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
 19. derivanti da campi elettromagnetici;
 20. conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
 21. conseguenti a:
 - a. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell'Art. 21 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti" alla lettera g);
 - b. deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
 - c. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 22. a Cose dei Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter);
 23. verso i Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
 24. causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
 25. derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di Manutenzione straordinaria;
 26. derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
 27. derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
 28. limitatamente alla proprietà, da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;
 29. da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.

Art. 21. - Condizioni particolari sempre valide ed operanti

- a) Sono compresi in Garanzia i Danni fisici involontariamente causati, nello svolgimento delle loro mansioni, ai **Collaboratori addetti ai servizi domestici** (compresi badanti e baby sitter), **sino alla concorrenza del 50% del Massimale indicato in Polizza**;
- b) è compresa l'attività di **baby sitter** se è svolta dai genitori (nonni materni o paterni) o dai fratelli e sorelle dell'Assicurato; la presente copertura è estesa alla loro **personale responsabilità**;
- c) **i figli minori dell'Assicurato** sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'Invalidità permanente; l'Indennizzo è **prestato fino a € 50.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo, e con**

l'applicazione di una Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite. La Garanzia deroga quanto riportato nel successivo Art. 22 - **"Persone non considerate terzi"**.

d) **è compresa la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio che derivino:**

- dalla proprietà e dalla conduzione dell'Abitazione abituale e del suo Contenuto;
- dall'utilizzo di camere d'albergo o Locali di villeggiatura e dalla conduzione dell'Abitazione saltuaria, inclusi i Danni ai locali stessi ed al relativo Contenuto se di terzi;
- dalla pratica di campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati.

Per questi Danni la Garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo di € 300.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo;

e) **è compresa la Responsabilità Civile dell'Assicurato da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività,** conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura; per questi Danni, resta a carico dell'Assicurato, uno Scoperto **pari al 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro; il limite dell'Indennizzo, per Sinistro e per Anno assicurativo, è pari a € 50.000,00.**

f) **è compresa la Responsabilità Civile dell'Assicurato quale committente dei lavori di Manutenzione ordinaria e/o Manutenzione Straordinaria dell'Abitazione, ad esclusione dei lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 mt o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 mt o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i responsabili dei lavori quando e come previsto dalle Leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).La presente Garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:**

- designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle Leggi vigenti ed assicurati al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'attività;
- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'attività.

g) sono compresi i **Danni conseguenti a inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. **Il limite di Indennizzo per Sinistro e per Anno assicurativo è pari a € 50.000,00;**

h) sono compresi i Danni derivanti dall'uso di animali da sella, non di proprietà degli Assicurati.

Franchigia

Le Garanzie sono prestate con l'applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ogni Sinistro a Cose. Resta inteso che, per i casi specifici indicati in questo paragrafo, verrà applicata la Franchigia prevista.

Art. 22. - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori dell'Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Art. 23. - Massimale

Il Massimale per Sinistro e per Anno assicurativo è quello indicato in Polizza.

Art. 24. - Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve avvisare in forma scritta AXA MPS Danni, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del Sinistro, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. La denuncia può essere inviata ad AXA MPS Danni alla Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593-Filiale Roma Sud oppure al Fax: +93 02 91971321. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 25. - Gestione delle vertenze

AXA MPS Danni assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA MPS Danni l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della Controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, AXA MPS Danni si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA MPS Danni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese verranno ripartite fra AXA MPS Danni e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. AXA MPS Danni non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

SEZIONE IV - ASSISTENZA ABITAZIONE

Premessa

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da AXA MPS Danni a:

Inter Partner Assistance - Rappr. Gen. per l'Italia (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 218 500

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 544

La Struttura Organizzativa opera 24h per la richiesta di prestazioni di assistenza.

AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente Polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della Polizza stessa.

Le prestazioni di assistenza possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente o da un componente il suo nucleo familiare.

Art. 26. - Oggetto dell'assicurazione

Le prestazioni di seguito riportate sono valide solo se è richiamata in Polizza la garanzia di Assistenza abitazione e se è stato pagato il relativo premio.

A. Assistenza abitazione

1. Invio di un elettricista

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutta l'abitazione per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa di AXA Assistance invierà all'abitazione dell'Assicurato un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

AXA MPS Danni prenderà a carico la spesa fino a concorrenza di € 250,00 per evento, restando a carico dell'Assicurato l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- **sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'Assicurato;**
- **richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
- **a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;**
- **per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.**

2. Invio di un idraulico

In caso di:

- allagamento oppure infiltrazione nell'abitazione dell'Assicurato in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua nell'abitazione non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;
la Struttura Organizzativa di AXA Assistance invierà presso l'abitazione dell'Assicurato un idraulico convenzionato, comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

AXA MPS Danni prende a carico la spesa fino a concorrenza di € 250,00 per evento, restando a carico dell'Assicurato l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- **su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;**
- **sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'Assicurato;**
- **richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;**
- **per danni causati dal gelo.**

3. Invio di un fabbro/falegname

Nei casi in cui:

- a seguito di furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica non sia possibile entrare nell'abitazione;
- a seguito di furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio la funzionalità

della porta di accesso all'abitazione è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita;

la Struttura Organizzativa invierà presso l'abitazione dell'Assicurato un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

In caso di furto, tentato furto o smarrimento delle chiavi, l'Assicurato dovrà presentare ad AXA Assistance copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti.

AXA MPS Danni prenderà a carico la spesa fino a concorrenza di € 250,00 per evento, restando a carico dell'Assicurato l'eccedenza tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

4. Invio di un vetraio

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio in caso di rottura di un vetro della porta d'ingresso o delle finestre dell'abitazione a seguito di furto o tentato furto, la Struttura Organizzativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di € 250,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

5. Invio di una guardia giurata

Qualora a seguito di evento riconducibile alla garanzia principale oggetto della copertura assicurativa di Polizza si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all'interno dell'abitazione, AXA Assistance organizzerà la vigilanza dell'abitazione mediante istituti di vigilanza, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

Tale servizio verrà prestato per un periodo massimo di 10 ore entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento. Decorse le 10 ore, il costo resta a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, AXA MPS Danni rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato entro il limite di € 500,00.

6. Ripristino dell'abitabilità

Qualora, a seguito di un evento riconducibile alla garanzia principale oggetto della copertura assicurativa di Polizza, l'abitazione necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di € 250,00 per sinistro.

In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, AXA MPS Danni rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato entro il limite di € 300,00.

7. Sistemazione provvisoria d'emergenza

Qualora, a seguito di un evento riconducibile alla garanzia principale oggetto della copertura assicurativa di Polizza, l'abitazione dell'Assicurato sia danneggiata in modo tale da non consentire il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile all'abitazione.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico le spese per la prima notte successiva al sinistro, per l'Assicurato ed eventuali familiari conviventi, sino ad un massimo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.

8. Rientro anticipato (prestazione valida ad oltre 100 km dall'abitazione abituale dell'Assicurato).

Qualora, a seguito di un evento riconducibile alla garanzia principale oggetto della copertura assicurativa di Polizza, si renda indispensabile il rientro immediato dell'Assicurato presso l'abitazione danneggiata, AXA Assistance provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).

AXA MPS Danni terrà a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di € 300,00

per evento e per anno assicurativo.

9. Trasloco definitivo

Qualora, a seguito di un evento riconducibile alla garanzia principale oggetto della copertura assicurativa di Polizza, l'abitazione abituale dell'Assicurato sia divenuta definitivamente inabitabile, AXA Assistance provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell'Assicurato o, autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo, purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal sinistro, come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il "Ripristino dell'abitabilità".

10. Servizio di ricerca artigiani convenzionati

La Struttura Organizzativa di AXA Assistance, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nel più breve tempo possibile, il nominativo ed il recapito telefonico di uno o più artigiani, quali:

- elettricisti;
- falegnami;
- idraulici;
- riparatori di elettrodomestici;
- vetrai;
- fabbri.

La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'Assicurato e alla disponibilità del network convenzionato. L'Assicurato, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà, al momento del contatto con l'artigiano, richiedere un preventivo di spesa. **Resta inteso che tutte le spese dell'intervento e della riparazione sono a totale carico dell'Assicurato così come da lui preventivamente concordate con l'artigiano stesso.**

11. Consulenza veterinaria d'urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti, in caso di infortunio o malattia improvvisa del proprio animale, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la Struttura Organizzativa per ottenere consulenza telefonica veterinaria. La Struttura Organizzativa non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita.

12. Informazioni Veterinarie (prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi)

La Struttura Organizzativa, in caso di sinistro, è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell'animale domestico relativamente ai seguenti argomenti:

- indirizzi di cliniche veterinarie;
- indirizzi di veterinari;
- farmacie veterinarie;
- formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi;
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani;
- informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
- informazioni su documenti necessari per viaggi all'estero;
- obbligarietà delle vaccinazioni per l'espatrio.

Art. 27. - Esclusioni

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;**
- b. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;**
- c. dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;**
- d. atti di pura temerarietà dell'Assicurato;**
- e. stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;**

f. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

AXA MPS Danni non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

AXA MPS Danni non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA Assistance.

Art. 28. - Operatività delle garanzie

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- a. mediante contatto telefonico con la Struttura Organizzativa di AXA Assistance 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- b. con costi a carico di AXA MPS Danni entro il limite di 3 sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- c. senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- d. entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.

Per i servizi con carattere d'urgenza, il fornitore inviato da AXA Assistance si impegna ad essere sul luogo dell'intervento con massima tempestività. Negli altri casi ordinari, privi di carattere d'urgenza il fornitore concorda con l'Assicurato i tempi per l'espletamento del servizio.

Art. 29. - Limitazione del servizio - Estensione territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Per le prestazioni di Assistenza all'abitazione, nei casi in cui non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa di AXA Assistance che è stata anche in questo caso preventivamente contattata. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Struttura Organizzativa.

Art. 30. - Istruzioni per la richiesta di assistenza

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, direttamente alla Struttura Organizzativa di AXA Assistance contattando il Numero Verde 800 218 500, opzione 3, (dall'estero tel. +39.06. 42.115.544) nel momento in cui si verifichi il sinistro o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo 3 giorni dal verificarsi dell'evento.

La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, per fornire immediatamente assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione assicurata;
- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare assistenza immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA MPS Danni non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate in forma scritta.

SEZIONE V - NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 31. - Data di Effetto del Contratto. Diritto di recesso

AXA MPS Danni si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto, se non rifiutate dal Contraente, dalle ore 24 della proposta telefonica. Il contratto a titolo oneroso per il Contraente si considera concluso alle ore 24 del giorno dell'addebito della prima rata del premio. Il Contraente ha comunque facoltà di recedere nei quattordici giorni successivi alla data del primo addebito del premio, comunicando a AXA MPS Danni la sua volontà, a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata;
- rivolgendosi telefonicamente al numero verde dedicato 800.218.500 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta.

AXA MPS Danni rimborsa al Contraente l'eventuale premio già addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei premi.

Art. 32. - Durata del Contratto. Modalità di disdetta

Il presente contratto di assicurazione, emesso con durata mensile, si rinnova automaticamente di mese in mese, e può essere disdetta a mezzo raccomandata in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, restando inteso che il contratto di assicurazione rimarrà efficace per il periodo per il quale è stato corrisposto il premio di assicurazione. Eventuali premi, addebitati successivamente alla richiesta della disdetta, verranno integralmente rifusi al cliente.

Oltre alla forma scritta, il Contraente ha facoltà di comunicare la propria disdetta rivolgendosi telefonicamente al numero verde dedicato 800.218.500 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta di disdetta.

Art. 33. - Delimitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative non comprendono:

- **dolo dell'Assicurato;**
- **conseguenze di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che l'assicurato non abbia alcun rapporto con tali eventi;**
- **danni causati da guerra civile o internazionale, sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore;**
- **disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti.**

Art. 34. - Determinazione del premio di assicurazione. Periodo di gratuità

Il premio, per ciascun periodo mensile di validità del contratto, è indicato sulla Polizza. Per l'identificazione anagrafica degli eventuali familiari assicurati si farà riferimento al Certificato di Stato di Famiglia da produrre solo in caso di sinistro.

I primi due mesi di copertura successivi alla Data di Effetto del Contratto sono gratuiti.

Art. 35. - Pagamento del premio di assicurazioni

Il Contraente si impegna a corrispondere il premio mediante addebito diretto su un conto corrente bancario a lui intestato aperto presso una filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena. Qualora le coordinate per l'addebito dovessero variare, anche per cambio della banca con la quale si intrattiene il rapporto di conto corrente il Contraente si obbliga a comunicare a AXA MPS Danni le modifiche da apportare per il corretto addebito del premio di assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, a parziale deroga dell'art.1901 c.c., in senso più favorevole al Contraente, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 21°, anziché il 15°, giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 36. - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono ad AXA MPS Danni, all'indirizzo corrispondente alla sede legale.

Art. 37. - Variazione ubicazione del rischio

In caso di variazione dell'abitazione indicata in Polizza, il Contraente deve darne comunicazione per iscritto ad AXA MPS Danni, entro le ore 24.00 del 30° giorno dalla data della variazione stessa; decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto ad AXA MPS Danni, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.

Art. 38. - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del C.C.

Art. 39. - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA MPS Danni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA MPS Danni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del c.c.

Art. 40. - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro, occultata, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del sinistro o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 41. - Riduzione dei capitali assicurati

In caso di Sinistro, i Capitali assicurati con le singole Garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio. Qualora a seguito del Sinistro stesso AXA MPS Danni decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 42. - Altre Assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione dei contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto, secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 43. - Imposte e altri oneri fiscali

Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri relativi sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di AXA MPS Danni S.p.A. l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Danni S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 44. - Legge applicabile

La Legge applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana.

Art. 45. - Foro competente

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente, o quello da lui preferito.

Art. 46. - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di Legge.

Art. 47 - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 48. - Glossario

I termini indicati nel Glossario sono da intendersi come precisi significati convenzionali, vincolanti per le Parti.

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Patrick Cullen

Data ultimo aggiornamento del presente documento ottobre 2019



axa-mps.it

Il presente documento è aggiornato alla data del 1 ottobre 2019.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA MPS Assicurazioni Danni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ASSICURATIVE (1)

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA MPS Danni") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili (2) e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge (3), e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti (4), anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA MPS Danni e di terzi a cui tali dati saranno comunicati (5).

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA MPS Danni, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI MARKETING

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili (7) per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviare comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicare novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA MPS Danni o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA MPS Danni, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

MODALITÀ D'USO DEI SUOI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali sono trattati (8) da AXA MPS Danni - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA MPS Danni, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA MPS Danni avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad:

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma c.a.

Data Protection Officer - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

NOTE

- 1) La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.
- 5) A dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
- 6) La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.
- 7) Cfr. nota 2
- 8) Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di distruzione di dati.